

Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulle armi,
gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm)
 (del 31 gennaio 2000)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 30 marzo 1999 no. 4875 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 14 gennaio 2000 no. 4875 R della Commissione della legislazione;
- richiamate la legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e l'ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm),

d e c r e t a :

TITOLO I
Disposizioni generali

Scopo e oggetto della legge

Art. 1 ¹La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e dell'ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm).

²Essa disciplina l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la custodia, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di:

- a) armi, parti essenziali di armi e accessori di armi;
- b) munizioni ed elementi di munizioni.

TITOLO II
Competenze e autorità

Autorità d'applicazione

Art. 2 ¹Il Consiglio di Stato applica la LArm e l'OArm e in particolare:

- a) rilascia il permesso d'acquisto di armi (artt. 8 e 12 LArm, 10-12 OArm);
- b) rilascia la patente per il commercio di armi (artt. 17 e 18 LArm, 18 e 19 OArm);
- c) rilascia l'autorizzazione all'importazione, all'esportazione ed al transito di armi a titolo non professionale (artt. 25 LArm, 24-26 OArm);
- d) rilascia il permesso di porto di armi (artt. 27 LArm, 29 e 30 OArm);
- e) funge da autorità di controllo (artt. 29 LArm, 33 OArm);
- f) procede al sequestro ed al ritiro definitivo nei casi previsti dalla legislazione federale (artt. 31 LArm, 34 OArm);
- g) rilascia le patenti e le autorizzazioni cantonali;
- h) pronuncia le sanzioni alle infrazioni alla presente legge;
- i) decide le eccezioni di cui all'art. 5 cpv. 3 della LArm in particolare per la concessione di autorizzazioni per l'acquisto di coltelli a molla e a scatto da parte di persone disabili.

²Esso designa il Dipartimento competente (di seguito: Dipartimento) e stabilisce mediante regolamento le modalità procedurali e di esecuzione per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi, delle patenti e delle autorizzazioni e per i casi di sequestro e di ritiro definitivo.

TITOLO III
Patente e autorizzazione cantonali
 Sezione I
Patente per collezionista

Principio

Art. 3 La persona che, a scopo di collezione, intende acquistare da privati o in ambito commerciale:

- a) armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco portatili semiautomatiche (art. 5 cpv. 1 lett. a. LArm);
 - b) pugnali e coltelli giusta gli artt. 4 cpv. 1 lett. c. LArm e 6-8 OArm;
 - c) tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio, coltelli da lancio e fionde di grande potenza (art. 4 cpv. 1 lett. d. LArm),
- necessita della patente cantonale.

Requisiti personali per il rilascio

Art. 4 ¹La patente è rilasciata alle persone in possesso della cittadinanza svizzera o alle persone straniere domiciliate in un Comune del Cantone, ad esclusione delle persone previste agli artt. 7 e 8 cpv. 2 LArm.

²La patente è rilasciata se la persona che ne fa richiesta:

- a) possiede sufficienti nozioni sulle disposizioni legali federali e cantonali concernenti il diritto in materia di armi;
- b) possiede sufficienti nozioni sui tipi di armi e munizioni;
- c) dispone di locali e mobili idonei per la conservazione delle armi.

Limiti

Art. 5 ¹L'acquisto di un' arma da parte della persona beneficiaria della patente per collezionista necessita dell'autorizzazione d'acquisto.

²L'autorizzazione non comprende il diritto al porto e all'importazione dell'arma.

Sezione II

Autorizzazione per attività sportiva

Principio

Art. 6 La persona che, a scopo di utilizzo nell'ambito di attività sportiva, intende acquistare da privati o in ambito commerciale dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente manganelli e bastoni da combattimento, necessita dell'autorizzazione cantonale.

Requisiti personali per il rilascio

Art. 7 ¹L'autorizzazione è rilasciata alle persone in possesso della cittadinanza svizzera o alle persone straniere in possesso di un permesso di domicilio o di soggiorno in un Comune del Cantone, ad esclusione delle persone previste all'art. 8 cpv. 2 LArm.

²L'autorizzazione è rilasciata se la persona che ne fa richiesta:

- a) possiede sufficienti nozioni sulle disposizioni legali federali e cantonali concernenti il diritto in materia di armi;
- b) è affiliata ad una società o ad un'associazione riconosciuta dal Dipartimento.

Limiti

Art. 8 ¹L'autorizzazione per attività sportiva autorizza l'acquisto di un'unica arma; per ogni successivo acquisto può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione.

²L'autorizzazione non comprende il diritto al porto e all'importazione dell'arma.

³Il trasporto dell'arma dopo l'acquisto è consentito limitatamente al tragitto dalla residenza della persona beneficiaria dell'autorizzazione al luogo ove questa espleta l'attività sportiva e viceversa.

Sezione III

Norme comuni

Condizioni, oneri speciali e validità temporali

Art. 9 ¹Il rilascio delle patenti o delle autorizzazioni può, in casi particolari, essere subordinato a condizioni od oneri speciali.

²La validità temporale è limitata:

- a) a cinque anni per la patente per collezionista e a sei mesi per le ulteriori autorizzazioni d'acquisto;
- b) a un anno per l'autorizzazione per attività sportiva e a tre mesi per le eventuali ulteriori autorizzazioni d'acquisto.

Scopo della procedura

Art. 10 La procedura per l'ottenimento di patenti, autorizzazioni o permessi è finalizzata ad accertare l'adempimento delle condizioni di rilascio poste dalla legislazione federale e dalla presente legge.

Esami

Art. 11 Il regolamento può subordinare l'ottenimento di patenti, autorizzazioni o permessi al superamento di esami scritti o orali atti ad accertare l'adempimento delle condizioni poste dalla legislazione federale e dalla presente legge.

Informazioni dalla persona interessata

Art. 12 ¹Il Dipartimento è legittimato a richiedere alla persona che intende ottenere un permesso, una

patente o un' autorizzazione tutte le informazioni utili ad accertare l' adempimento delle condizioni poste al rilascio.

²La persona beneficiaria di un permesso, di una patente o di un' autorizzazione è tenuta ad informare immediatamente il Dipartimento se le condizioni per il rilascio non sono più adempiute o gli oneri del rilascio non sono più rispettati.

Informazioni dalle autorità

Art. 13 ¹Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d' ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l' applicazione della LArm e della presente legge.

²Esse segnalano inoltre d' ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di armi.

³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti connessi con l' uso o con l' abuso di armi, accessori di armi e munizioni ed in particolare emanati in applicazione dell' art. 260^{quater} del Codice penale svizzero.

Spese straordinarie

Art. 14 Il Cantone, oltre agli emolumenti fissati dalla legislazione federale, pone a carico della persona richiedente le spese cagionate dall' esame di una domanda per l' ottenimento di una patente, di un permesso o di un' autorizzazione.

TITOLO IV Sanzioni e rimedi di diritto

Sanzioni

Art. 15 Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 2000.--.

Rimedi di diritto

Art. 16 ¹La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

²La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla notifica.

³I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

TITOLO V Disposizioni transitorie, finali e abrogative

Norma transitoria

Art. 17 ¹La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.

²Il regolamento d' applicazione della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d' armi del 12 maggio 1993 rimane in vigore fino alla sua abrogazione, decretata dal Consiglio di Stato.

Adeguamento al diritto vigente

Art. 18 ¹La persona che, ai sensi della legislazione cantonale previgente, è legittimata a portare armi o a commerciare in armi e munizioni ed intende conservare tale diritto deve presentare la domanda entro il termine di un anno dall' entrata in vigore della presente Legge.

²La persona beneficiaria di una patente per collezionista giusta la legislazione cantonale previgente conserva il suo diritto.

Norma abrogativa

Art. 19 Con l' entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d' arma del 10 ottobre 1967;
- b) il Concordato sul commercio di armi e di munizioni del 27 marzo 1969.

Entrata in vigore

Art. 20 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹⁾

Note:

- 1) Entrata in vigore: 24 marzo 2000 - BU 2000, 77.